

Errata determinazione del disavanzo da riaccertamento straordinario: come rimediare

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/05/2022

Può capitare che il Comune, in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, abbia commesso un errore operativo, pervenendo ad un valore sottostimato del correlato disavanzo; si pone, conseguentemente, la necessità di rimediare all'errore.

La delib. n. 6/2021/EL della Corte dei conti, Sezioni Riunite, ha affermato che *“le regole per il ripiano del disavanzo non sono determinate dal “quando” della sua emersione ma, più correttamente, sono correlate alla natura dello stesso”*. Si è statuito, dunque, che il *surplus* di disavanzo, individuato ora per allora, debba essere riassorbito secondo le medesime modalità temporali previste per l'originario disavanzo, ossia in trenta esercizi a quote costanti (cfr. art. 16 del Decreto Legislativo n. 118/2011, secondo cui *“l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti”*).

Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 25/2022/PRSP, depositata lo scorso 11 maggio, questo significa che:

- nel corrente bilancio di previsione triennale (nel caso specifico, 2022-2024) sarà necessario recuperare il gap di otto anni (dal 2015 al 2022), ossia la differenza fra quanto sarebbe stato necessario ripianare annualmente e quanto effettivamente ripianato;
- nel periodo 2023-2044, invece, sarà previsto il ripiano annuale dell'importo corretto, fino alla naturale estinzione trentennale.